

**D.g.r. 26 maggio 2020 - n. XI/3171**

**Ulteriori determinazioni sulla misura Credito adesso evolution di cui alla d.g.r. 20 aprile 2020, n. XI/3074 e sulla misura turnaround financing di cui alla d.g.r. 16 marzo 2020, n. XI/2943**

## LA GIUNTA REGIONALE

Viste le leggi regionali:

- 19 febbraio 2014, n. 11 «Impresa Lombardia: per la libertà di impresa, il lavoro, la competitività», con la quale la Regione supporta la crescita competitiva del sistema produttivo lombardo;
- 30 dicembre 2019, n. 24 «Legge di stabilità 2020 - 2022, che all'articolo 2 «Nuove disposizioni finanziarie e autorizzazioni di spesa», commi 6, 7 e 8, prevede che la Giunta regionale è autorizzata al rilascio di apposita garanzia per un importo di euro 10.000.000,00 nell'ambito dell'iniziativa 'Turnaround financing', gestita da Finlombarda S.p.A. e finalizzata a supportare le imprese, con forte potenziale di crescita del business che abbiano già avviato un processo di restructuring, nel portare a termine con successo la riorganizzazione e il rilancio aziendale, e che con provvedimento della Giunta sono individuati criteri, modalità e termini per il rilascio della garanzia di cui al comma 6 della stessa Legge regionale;

Richiamato il Programma Regionale di Sviluppo della XI Legislatura, approvato con la d.c.r. 10 luglio 2018, n. XI/64 che prevede, tra l'altro, interventi per favorire l'accesso al credito finalizzati al consolidamento e allo sviluppo delle MPMI del territorio lombardo;

Richiamati i seguenti provvedimenti regionali:

- la d.g.r. 20 aprile 2020, n. XI/3074 «Misure di sostegno alla liquidità per la ripresa e la gestione dell'emergenza COVID-19: modifiche e incremento della dotazione finanziaria della misura Credito Adesso di cui alla dgr 26 ottobre 2011, n. IX/2411 e istituzione della nuova linea di intervento «Credito Adesso Evolution»;
- la d.g.r. 12 maggio 2020, n. XI/3125 «Modifiche e ampliamento dei soggetti beneficiari per le misure «Credito Adesso» e «Credito Adesso Evolution» di cui alla d.g.r. 20 aprile 2020, n. XI/3074;
- la d.g.r. 16 marzo 2020, n. XI/2943 «Misura turnaround financing - Approvazione dei criteri applicativi e della garanzia ex l.r. 30 dicembre 2019, n. 24»;

Visti:

- l'art. 48 dello Statuto regionale «Enti del sistema regionale» che ha stabilito che le funzioni amministrative riservate alla Regione possono essere esercitate anche tramite enti dipendenti, aziende, agenzie ed altri organismi, istituti ed ordinati con legge regionale e sottoposti al controllo ed alla vigilanza della Regione;
- l'art. 1 della l.r. 27 dicembre 2006 n. 30 con cui è stato istituito il Sistema Regionale e sono stati definiti i soggetti che lo costituiscono;
- la l.r. 14/2010 che, in attuazione dello Statuto regionale, ha modificato l'art. 1 comma 1ter della l.r. n. 30/2006 prevedendo che i compiti operativi e le attività gestionali riconducibili alle funzioni amministrative riservate alla Regione sono svolti, di norma, tramite gli enti del Sistema regionale, come individuati con deliberazione della Giunta regionale, sulla base delle competenze attribuite;

Richiamata la Convenzione Quadro in essere tra la Giunta regionale e Finlombarda s.p.a. e registrata nel repertorio convenzioni e contratti regionali l'11 gennaio 2019 al n. 12382/RCC, in relazione alle attività di Gestione dei Fondi (art. 7) e con specifico riferimento all'attività di Rendicontazione (art. 7.3), la quale stabilisce che Finlombarda S.p.A. provvederà a rendicontare alle Direzioni committenti e alla Direzione Generale Presidenza Area Finanza, a cadenza trimestrale, entro il 15° giorno del secondo mese successivo al trimestre di riferimento (DGR n. 1010 del 17 dicembre 2018);

Dato atto che Finlombarda s.p.a. è stata individuata dalla Giunta Regionale nelle Deliberazioni istitutive quale gestore e responsabile del procedimento delle misure oggetto del presente provvedimento;

Visti:

- il d.l. 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19»;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 febbraio 2020, recante «Disposizioni attuative del decreto-legge

23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 23 febbraio 2020;

- i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri recanti «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19» del 1° marzo 2020, 8 marzo 2020, 11 marzo 2020 pubblicati nella Gazzetta Ufficiale;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 marzo 2020 recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale Serie Generale, n. 76 del 22 marzo 2020;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1 aprile 2020 che proroga al 13 aprile 2020 le suddette misure;
- il d.l. 8 aprile 2020, n. 23, recante «Misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali» che rafforza gli strumenti di accesso al credito a favore delle imprese;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 aprile 2020 che prosegue con le misure restrittive fino al 3 maggio 2020;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 aprile 2020 che prevede la riapertura dal 4 maggio 2020 di alcune attività produttive da svolgere in sicurezza e demanda ad un successivo dpcm le disposizioni sulle riaperture di altre attività ancora sospese;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 17 maggio 2020 che prevede la riapertura di altre attività produttive da svolgere in sicurezza e ne mantiene sospese altre tra cui i centri termali e differisce al 15 giugno l'apertura di altre attività tra cui i luoghi destinati allo svolgimento di attività ludiche per bambini e ragazzi;

Considerato che:

- l'attuale emergenza dovuta all'epidemia di COVID-19 e le relative misure di contenimento stanno quindi provocando un grave impatto in tutti i settori economici sia per gli effetti del blocco delle attività sia, per l'attuazione delle misure necessarie a consentire la riattivazione graduale e in sicurezza delle attività economiche e questo vale in particolare per i settori che non hanno ancora la possibilità di riaprire l'attività;
- in questo momento è di fondamentale importanza assicurare alle imprese l'accesso al credito;

Valutata altresì l'opportunità di supportare nell'accesso al credito anche la categoria degli intermediari del commercio che al momento non sono inclusi nella misura Credito Adesso Evolution di cui all'allegato B della richiamata d.g.r. 20 aprile 2020, n. XI/3074 e ss.mm.ii;

Ritenuto pertanto opportuno:

- allargare i benefici delle misure «Credito Adesso Evolution» e «Turnaround Financing» disponendo un ampliamento della platea dei beneficiari, includendo anche le imprese in possesso dei seguenti Codici Ateco:
  - R. 93.21 Parchi di divertimento e parchi tematici;
  - S 96.04.2 Stabilimenti termali;
- allargare i benefici delle misure «Credito Adesso Evolution» agli Intermediari del Commercio, Codici Ateco G.46.1 e tutti i sottodigit;

Dato atto che nella misura credito adesso Evolution la concessione del contributo in conto interessi a valere sulle risorse regionali avviene nel rispetto del Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli «de minimis» e in particolare degli artt. 1 (campo di applicazione), 2 (definizioni, con riferimento in particolare alla nozione di «impresa unica»), 3 (aiuti de minimis), 4 (calcolo dell'EsI), 5 (cumulo) e 6 (controllo), salvo, previa notifica unica statale o regionale, successivo inquadramento nel quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19 approvato con Comunicazione (2020) 1863 del 19 marzo 2020 modificata

**Serie Ordinaria n. 22 - Venerdì 29 maggio 2020**

dalla Comunicazione C(2020) 2215 del 3 aprile 2020, ferma restando la garanzia di conformità con le condizioni applicabili all'interno delle possibili categorie di contributi ivi presenti, nei limiti e per la durata del nuovo regime di aiuto;

Ritenuto di confermare che nella misura credito adesso Evolution la concessione del contributo in conto interessi a valere sulle risorse regionali avviene nel rispetto del Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli «de minimis» e in particolare degli artt. 1 (campo di applicazione), 2 (definizioni, con riferimento in particolare alla nozione di «impresa unica»), 3 (aiuti de minimis), 4 (calcolo dell'Es), 5 (cumulo) e 6 (controllo), salvo, previa notifica unica statale o regionale, successivo inquadramento nel quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19 approvato con Comunicazione (2020) 1863 del 19 marzo 2020 modificata dalla Comunicazione C(2020) 2215 del 3 aprile 2020, ferma restando la garanzia di conformità con le condizioni applicabili all'interno delle possibili categorie di contributi ivi presenti, nei limiti e per la durata del nuovo regime di aiuto;

Dato atto che nella misura Turnaround Financing la concessione della garanzia regionale avvenga nel rispetto del Regolamento (UE) n. 1407 del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti «de minimis», articoli 1 (campo di applicazione), 2 (definizioni), 3 (aiuti «De minimis»), 4 (calcolo dell'Es), 5 (cumulo) e 6 (controlli);

Visti:

- il quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19 approvato con Comunicazione (2020) 1863 del 19 marzo 2020 modificata dalla Comunicazione C(2020) 2215 del 3 aprile 2020;
- il d.l. 19 maggio 2020, n. 34 «Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19» e in particolare il capo III Regime quadro della disciplina degli aiuti oggetto di notifica alla Commissione Europea a copertura degli aiuti concessi da tutte le pubbliche amministrazioni italiane (regioni, province autonome, gli altri enti territoriali, le camere di commercio) come da comunicazione aiuto SA.57021;

Ritenuto necessario prevedere la possibilità anche per i contratti di finanziamento sottoscritti sulla misura Turnaround entro il periodo di validità del quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19 approvato con Comunicazione (2020) 1863 del 19 marzo 2020 modificata dalla Comunicazione C(2020) 2215 del 3 aprile 2020 di poter utilizzare tale regime in alternativa al De minimis di cui Regolamento (UE) n. 1407 del 18 dicembre 2013, sempre ferma restando la garanzia di conformità con le condizioni applicabili all'interno delle possibili categorie di contributi ivi presenti, nei limiti e per la durata del nuovo regime di aiuto, secondo quanto sarà previsto dalla Decisione della Commissione Europea;

Dato atto che:

- in caso di successivo inquadramento nel Regime di Aiuti quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19 approvato con Comunicazione (2020) 1863 le imprese non devono essere in difficoltà (ai sensi del regolamento generale di esenzione per categoria) al 31 dicembre 2019 (possono essere entrate in difficoltà successivamente a causa dell'epidemia di COVID-19);
- gli aiuti concessi nell'ambito del Quadro Temporaneo sono cumulabili nei limiti previsti dalla decisione di autorizzazione;
- in caso di successivo inquadramento nel Regime di Aiuti quadro temporaneo di cui alla Comunicazione (2020) 1863 e s.m.i., le imprese beneficiarie dovranno sottoscrivere una dichiarazione ai sensi del d.p.r. 445/2000 che attesti di non essere in difficoltà (ai sensi del regolamento generale di esenzione per categoria) al 31 dicembre 2019;

Stabilito:

- che l'aggiornamento dell'applicazione del Regime di aiuti di Stato, conseguentemente alla notifica unica statale, verrà demandata a provvedimento del Dirigente della UO Incentivi, Accesso al credito e sostegno all'innovazione delle imprese della Direzione Generale Sviluppo Economico che

disciplinerà in particolare gli aspetti tecnici relativi ai massimali e alle regole di cumulo;

- di demandare a Finlombarda s.p.a., in qualità di soggetto gestore e responsabile del procedimento delle misure «Credito Adesso» e «Credito Adesso Evolution» e «Turnaround Financing» gli atti conseguenti all'ampliamento della platea dei beneficiari di cui alla presente deliberazione;

Dato atto che il presente provvedimento non comporta oneri aggiuntivi a carico del bilancio regionale;

Vista la legge regionale 31 marzo 1978 n. 34 «Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione» e il regolamento regionale 2 aprile 2011, n. 1 «Regolamento di Contabilità della Giunta Regionale e successive modifiche ed integrazioni»;

Vista la legge regionale 7 luglio 2008 n. 20 «Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale», nonché i provvedimenti organizzativi della XI Legislatura;

All'unanimità dei voti, espressi nelle forme di legge;

**DELIBERA**

1. di integrare, per le motivazioni descritte in premessa, la platea dei beneficiari della misura «Turnaround Financing» di cui alla d.g.r. 16 marzo 2020, n. XI/2943, e della misura «Credito Adesso Evolution» di cui alla d.g.r. 20 aprile 2020, n. XI/3074 e successive modifiche e integrazioni, come di seguito indicato:

- R. 93.21 Parchi di divertimento e parchi tematici
- S 96.04.2 Stabilimenti termali;

2. di allargare la misura Credito Adesso Evolution di cui all'Allegato B della richiamata d.g.r. 20 aprile 2020, n. XI/3074 e ss.mm.ii agli intermediari del commercio, Codice Ateco G.46.1e tutti i sottodigit;

3. di confermare per la misura Credito Adesso Evolution:

- tutti i criteri di cui all'Allegato B della richiamata d.g.r. 20 aprile 2020, n. XI/3074 e ss.mm.ii;
- la dotazione finanziaria prevista nella richiamata d.g.r. 20 aprile 2020, n. XI/3074 entro i cui limiti saranno concedibili i finanziamenti;

3. che la concessione del contributo in conto interessi a valere sulle risorse regionali, per entrambe le misure, avviene nel rispetto del Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli «de minimis» e in particolare degli artt. 1 (campo di applicazione), 2 (definizioni, con riferimento in particolare alla nozione di «impresa unica»), 3 (aiuti de minimis), 4 (calcolo dell'es), 5 (cumulo) e 6 (controllo), salvo, previa notifica unica statale o regionale, successivo inquadramento nel quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19 approvato con Comunicazione (2020) 1863 del 19 marzo 2020 modificata dalla Comunicazione C(2020) 2215 del 3 aprile 2020, ferma restando la garanzia di conformità con le condizioni applicabili all'interno delle possibili categorie di contributi ivi presenti, nei limiti e per la durata del nuovo regime di aiuto;

4. di prevedere per la misura Turnaround la possibilità per i contratti di finanziamento sottoscritti sulla misura Turnaround entro il periodo di validità del quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19 approvato con Comunicazione (2020) 1863 del 19 marzo 2020 modificata dalla Comunicazione C(2020) 2215 del 3 aprile 2020 di poter utilizzare tale regime in alternativa al De minimis di cui Regolamento (UE) n. 1407 del 18 dicembre 2013, sempre ferma restando la garanzia di conformità con le condizioni applicabili all'interno delle possibili categorie di contributi ivi presenti, nei limiti e per la durata del nuovo regime di aiuto;

5. di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri aggiuntivi a carico del bilancio regionale;

6. di demandare a Finlombarda s.p.a., in qualità di soggetto gestore e responsabile del procedimento delle misure «Credito Adesso» e «Credito Adesso Evolution» e «Turnaround Financing» gli atti conseguenti all'ampliamento della platea dei beneficiari di cui alla presente deliberazione;

7. di demandare al Dirigente della UO Incentivi, Accesso al credito e sostegno all'innovazione delle imprese della Direzione Generale Sviluppo Economico l'aggiornamento dell'applicazione del Regime di aiuti di Stato, conseguentemente alla decisione sulla notifica unica statale;

8. di trasmettere la presente deliberazione a Finlombarda s.p.a., per l'adozione degli atti di competenza;

9. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale di Regione Lombardia e sul sito istituzionale - sezione amministrazione trasparente - in attuazione del decreto legislativo n. 33/2013.

Il segretario: Enrico Gasparini

Serie Ordinaria n. 22 - Venerdì 29 maggio 2020

**D.g.r. 26 maggio 2020 - n. XI/3182**  
**Determinazioni in merito all'attività di negoziazione sanitaria e**  
**sociosanitaria per l'anno 2020**

## LA GIUNTA REGIONALE

Visti:

- il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 «Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della l. 23 ottobre 1992, n. 421»;
- il decreto-legge del 23 febbraio 2020 n. 6 «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 convertito con modificazioni dalla legge n. 13 5 marzo 2020»;
- il decreto-legge del 8 marzo 2020 n. 11 «Misure straordinarie ed urgenti per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenere gli effetti negativi sullo svolgimento dell'attività giudiziaria»;
- il decreto-legge n. 14 del 9 marzo 2020 «Disposizioni urgenti per il potenziamento del Servizio sanitario nazionale in relazione all'emergenza COVID-19»;
- il decreto-legge n. 18 del 17 marzo 2020 «Misure di potenziamento del servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19»;
- il decreto-legge n. 19 del 25 marzo 2020 «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»; il decreto-legge n. 23 dell'8 aprile 2020 «Misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali»;
- il decreto-legge n. 28 del 30 aprile 2020 «Misure urgenti per la funzionalità dei sistemi di intercettazioni di conversazioni e comunicazioni, ulteriori misure urgenti in materia di ordinamento penitenziario, nonché disposizioni integrative e di coordinamento in materia di giustizia civile, amministrativa e contabile e misure urgenti per l'introduzione del sistema di allerta COVID-19»;
- il decreto-legge approvato dal Consiglio dei Ministri in data 13 maggio 2020;

Visti altresì:

- la legge regionale 30 dicembre 2009 n. 33 «Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità»;
- la legge regionale 30 dicembre 2019, n. 24 «Legge di stabilità 2020 - 2022»;
- la legge regionale 30 dicembre 2019, n.26 «Bilancio di previsione 2020 - 2022»;

Richiamati:

- le ordinanze del Ministro della Salute rispettivamente del 25 gennaio 2020, 30 gennaio 2020, 21 febbraio 2020;
- il decreto del Capo del Dipartimento della Protezione Civile in data 3 febbraio 2020 n. 630 «Primi interventi urgenti in protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili»;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 aprile 2020 «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale»;
- il decreto del Ministero della Salute del 30 aprile 2020 «Emergenza COVID-19: attività di monitoraggio del rischio sanitario connesse al passaggio dalla fase 1 alla fase 2A di cui all'allegato 10 del d.p.c.m. 26 aprile 2020»;

Richiamati:

- la d.g.r. n. XI/2672 del 20 dicembre 2019 «Determinazioni in ordine alla gestione del servizio sociosanitario per l'esercizio 2020» - (di concerto con gli Assessori Caparini, Piani e Bolognini);
- la d.g.r. n. XI/2903 del 2 marzo 2020 Prime Determinazioni in ordine all'emergenza epidemiologica da COVID-19 - (Di Concerto con gli Assessori Gallera, Caparini e Foroni);
- la d.g.r. 4 marzo 2020 n. XI/2905 «Ulteriori determinazioni in ordine alla gestione dell'emergenza da COVID-19 ed intesa tra associazioni di categoria (Confindustria Lombardia, AIOP, ANISAP E ARIS) e Regione Lombardia per l'impegno straordinario di personale sanitario presso ospedali

pubblici lombardi al fine di fronteggiare l'emergenza da COVID-19»;

- la d.g.r. n. XI/2906 dell'8 marzo 2020 «Ulteriori determinazioni in ordine all'emergenza epidemiologica da Covid - 19»;
- la d.g.r. n. XI/2986 del 23 marzo 2020 «Ulteriori determinazioni in ordine all'emergenza epidemiologica da COVID - 19 - area territoriale»;
- la d.g.r. n. XI/3018 del 30 marzo 2020 «Ulteriori determinazioni in ordine all'emergenza epidemiologica da Covid - 19 - indicazioni per gestioni operative per le RSA e RSD»;
- il decreto del Direttore Generale Welfare n. 3351 del 14 marzo 2020 «Disposizioni integrative in attuazione della d.g.r. n. XI/2906 dell'8 marzo 2020 per l'organizzazione della rete ospedaliera in ordine all'emergenza epidemiologica da COVID - 19»;
- la d.g.r. n. XI/3115 del 7 maggio 2020 «Indirizzi per l'organizzazione delle attività sanitarie in relazione all'andamento dell'epidemia da COVID 19»

Richiamate, altresì, le indicazioni o chiarimenti forniti con circolari Ministeriali relativamente alla situazione emergenziale da COVID 19 ed in particolare:

- la circolare 0002627-01/03/2020-GAB-GAB-P del 1° marzo 2020 avente ad oggetto «Incremento disponibilità posti letto del Servizio Sanitario Nazionale e ulteriori indicazioni relative alla gestione dell'emergenza COVID-19» con la quale si è data indicazione alle Regioni di procedere all'incremento dei posti letto dei reparti di terapia intensiva, di pneumologia e di malattie infettive;
- la circolare 0007865-25/03/2020-DGPROGS-MDS-P del 25 marzo 2020 avente ad oggetto «Aggiornamento delle linee di indirizzo organizzative dei servizi ospedalieri e territoriali in corso di emergenza COVID-19»;

Considerato che:

- a partire dal mese di febbraio 2020, a seguito della diffusione sul territorio dell'epidemia COVID-19, si sono registrati incrementi considerevoli di accesso alle strutture ospedaliere per pazienti affetti da COVID-19;
- con i provvedimenti regionali citati sono state messe in atto azioni che hanno consentito al Sistema Sanitario Regionale di rispondere alle necessità di assistenza ospedaliera per i pazienti affetti da sindromi respiratorie acute connesse con infezione da Sars-Cov-2;

Dato atto che l'attuale scenario di evoluzione dell'epidemia evidenzia, al momento, una diminuzione della necessità di posti letto per assistenza a pazienti affetti da COVID-19 tale da permettere un parziale riorientamento delle attività ospedaliere attraverso l'incremento o l'avvio di attività parzialmente o completamente sospese a seguito delle indicazioni contenute nella citata d.g.r. n. XI/2906/2020;

Tenuto conto, tuttavia, che l'evoluzione della situazione epidemiologica verificatasi nei mesi di febbraio, marzo e aprile ha chiaramente messo in evidenza il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia con un numero importante di casi sul territorio regionale, che suggerisce di procedere con le indispensabili cautele nel riorientamento delle attività erogative, individuando i criteri cui le strutture ospedaliere e ambulatoriali dovranno attenersi al fine di ridurre il rischio di una recrudescenza dell'epidemia;

Dato atto che ai sensi degli articoli 1 e 2 del citato d.l. approvato dal Consiglio dei Ministri del 13 maggio 2020 le Regioni dovranno predisporre un piano che preveda il potenziamento dell'assistenza territoriale ed il riordino delle attività della rete ospedaliera mediante il potenziamento di alcune specifiche aree di degenza;

Considerato che a fronte della necessità di riorientare gradualmente le attività e di porre in essere quanto previsto dal citato d.l. approvato il 13 maggio 2020, è indispensabile procedere alla proroga dei contratti provvisori con gli erogatori;

Ritenuto, pertanto,

- di spostare al 31 ottobre 2020 la sottoscrizione del contratto definitivo con gli Erogatori sanitari e sociosanitari;
- di prorogare la validità degli importi provvisori previsti nel contratto sottoscritto entro il 31 gennaio 2020, fino alla sottoscrizione del contratto definitivo;
- di continuare, con il pagamento degli acconti a regole vigenti, fatta salva la necessità di eventuali adeguamenti alla normativa successivamente intervenuta ed in attesa della